



## **FOGLIO INFORMATIVO N. 3/2022**

### **LEGGE DI BILANCIO 2022 – TUTTE LE NOVITA' IN TEMA DI FISCO**

***Con questo documento si vuole porre l'attenzione su molte delle novità e dei cambiamenti che con i suoi 1011 commi la Legge di Bilancio per l'anno 2022 ha inteso apportare per l'anno appena iniziato. Per chiarezza espositiva, abbiamo raggruppato per macro aree le misure più importanti, a partire dal fisco. Successivi documenti interesseranno la Previdenza, Edilizia e Bonus Ristrutturazioni, La famiglia, Sport-Cultura-Turismo-Clima e mobilità.***

#### **FISCO**

##### **La riforma dell'IRPEF**

Novità assoluta in termini fiscali con la Legge di Bilancio 2022. Infatti dal comma 2 al comma 7 dell'articolo 1 viene prevista una modifica del testo unico sui redditi circa le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito.

Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche viene prevista una modifica delle aliquote in vigore e degli scaglioni di applicazione delle stesse. Contestualmente vengono rimodulate le detrazioni di imposta e, nuovamente, il trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente e quelli assimilati.

Nel dettaglio, vengono ridotte da cinque a quattro le aliquote IRPEF, sopprimendo l'aliquota del 41%. Inoltre viene prevista una modifica delle aliquote intermedie. Quella originariamente prevista al 27% scende al 25%, mentre quella originariamente prevista al 38% scende al 35% ma con la soglia di redditi elevata fino a 50 mila euro. Viene quindi modificato lo scaglione di applicazione, restringendo la soglia di redditi da 55 a 50 mila euro.

Rimane confermata l'aliquota massima al 43%, ma anche in questo caso con un'applicazione di scaglione differente. Mentre negli anni precedenti l'aliquota massima veniva applicata ai redditi imponibili superiori a 75 mila euro, dall'anno 2022 l'aliquota massima del 43% viene applicata già dai redditi superiori a 50 mila euro.

La misura risulta, quindi, particolarmente vantaggiosa per i soggetti con redditi imponibili tra i 15 e i 50 mila euro, mentre i soggetti che godono di un reddito superiore a 50 mila euro subiranno una maggiore pressione fiscale nell'anno 2022. Rimane invece invariata la pressione fiscale prevista per i redditi più bassi: per tutti i soggetti con redditi imponibili inferiori ai 15 mila euro nulla varia, rimanendo confermato sia lo scaglione di reddito che l'aliquota di imposizione fiscale a 23%.

Di seguito riportiamo due tabelle che confrontano i nuovi scaglioni di reddito imponibile IREPF e le nuove aliquote di imposta.

#### **SCAGLIONI IRPEF 2021**

Da 0 a 15 mila euro  
Da 15.001 a 28 mila euro  
Da 28.001 a 55 mila euro  
Da 55.001 a 75 mila euro  
Oltre i 75 mila euro

#### **NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022**

Da 0 a 15 mila euro  
Da 15.001 a 28 mila euro  
Da 28.001 a 50 mila euro  
Oltre i 50 mila euro

#### **ALIQUOTA IRPEF 2021**

23%  
27%  
38%  
41%  
43%

#### **NUOVE ALIQUOTE IRPEF 2022**

23% - Confermata  
25% - Ridotta rispetto al 2021  
35% - Ridotta rispetto al 2021  
Eliminata  
43% - Confermata

Va tenuto a mente che nulla è variato in tema di detrazioni di imposta per redditi da lavoro dipendente detrazione di imposta per redditi da pensione e altri tipi di detrazione di imposta in relazione a redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e altre tipologie di redditi.

#### **Le detrazioni di imposta**

Rimane quindi valida la struttura generale delle detrazioni di imposta: ma vediamo nello specifico gli importi che i contribuenti vedranno esposti nella propria denuncia dei redditi a diminuzione delle imposte dovute per i REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

- una detrazione massima pari a 1.880 euro, il cui importo non potrà essere inferiore a 690 euro, elevato a 1.380 per i redditi da lavoro dipendente a termine; tale detrazione spetta a tutti i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, rispetto al precedente limite di reddito posto alla soglia degli 8 mila euro;
- una detrazione pari a 1.910 euro +  $(1.190 \times (28.000 \text{ euro} - \text{reddito complessivo}) / 13 \text{ mila euro})$  per tutti i contribuenti che si collocano nella fascia di reddito superiore a 15 mila euro ma entro i 28 mila euro di reddito imponibile;
- una detrazione aggiuntiva a quella già spettante, pari a 65 euro, per i contribuenti che hanno un reddito complessivo superiore a 25 mila euro ma inferiore a 35 mila euro;
- una detrazione di imposta pari a  $1.910 \text{ euro} \times ((50 \text{ mila euro} - \text{reddito complessivo}) / 22 \text{ mila euro})$  per tutti i contribuenti con reddito imponibile superiore a 28 mila euro ma con soglia di reddito non eccedente i 50 mila euro.

Per i REDDITI DA PENSIONE,  
dall'anno 2022, avremo quindi:

- una detrazione di imposta pari a 1.955 euro, non inferiore a 713 euro, se il reddito complessivo non supera gli 8.500 euro;
- una detrazione di imposta pari a  $700 \text{ euro} + [1.255 \times (28 \text{ mila euro} - \text{reddito complessivo}) / 19 \text{ mila euro}]$  per la fascia dei contribuenti con redditi compresi tra gli 8.500 euro e i 28 mila euro;
- una detrazione aggiuntiva a quella già spettante, pari a 50 euro, riservata ai contribuenti con redditi da pensione con importi compresi tra i 25 mila euro ed entro i 29 mila euro;
- una detrazione di imposta pari a  $700 \text{ euro} \times [(50 \text{ mila euro} - \text{reddito complessivo}) / 22 \text{ mila euro}]$  per i contribuenti con redditi compresi tra i 28 mila euro e i 50 mila euro;

In tema di ALTRI REDDITI,

diversi da quelli da lavoro dipendente e redditi da pensione, avremo dall'anno 2022:

- una detrazione pari a 1.265 euro per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 5.500 euro;

- una detrazione pari a 500 euro +  $[765 \times (28 \text{ mila euro} - \text{reddito complessivo}) / 22.500 \text{ euro}]$  per i contribuenti con redditi compresi tra i 5.500 euro e i 28 mila euro;
- una detrazione di imposta aggiuntiva a quella già spettante, pari a 50 euro, per i contribuenti con redditi imponibili superiori a 11 mila euro ma non eccedenti 17 mila euro;
- una detrazione pari a 500 euro x  $[(50 \text{ mila euro} - \text{reddito complessivo}) / 22 \text{ mila euro}]$  se il reddito complessivo è superiore a 28 mila euro ma per una soglia di reddito non eccedente i 50 mila euro.

### **Il trattamento integrativo**

Sono intervenute modifiche anche in tema di trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti. Dall'anno 2022 l'importo massimo del trattamento integrativo pari a 1.200 euro, già innalzato rispetto alla originaria previsione di euro 960 annui, viene modificato e trasformato in parte in credito di imposta per i redditi imponibili oltre i 15 mila euro e fino a 40 mila euro.

Nella precedente disciplina il trattamento integrativo spettava fino alla soglia dei 28 mila euro. A oggi viene quindi innalzata la platea dei contribuenti percettori. La Legge di Bilancio 2022 riconosce infatti il trattamento integrativo per redditi complessivi superiori a 15 mila euro e fino a 28 mila euro, a condizione che le somme delle detrazioni di imposta previste siano superiori all'IRPEF lorda.

In particolare occorre fare riferimento a:

- detrazioni per carichi di famiglia, come coniuge, figli superiori a 21 anni a carico o altri familiari a carico;
- detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- detrazione per interessi passivi e oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari;
- detrazione per interessi passivi e oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- detrazione per interessi passivi e oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- detrazione per interessi passivi di oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- rate relative alla detrazione per le spese sanitarie sostenute, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

**ATTENZIONE:** quindi solo nel caso in cui l'imposta lorda dovuta dal contribuente, calcolata sul reddito complessivo per i vari scaglioni previsti in tema di IRPEF, sia **INFERIORE** alla somma delle detrazioni sopra elencate, allora **SPETTA** il **TRATTAMENTO INTEGRATIVO**. Il trattamento integrativo **NON** sarà quindi riconosciuto per intero, nella misura dei 1.200 euro previsti, ma sarà rideterminato in misura pari alla **DIFFERENZA** tra la **SOMMA** delle detrazioni sopra considerate e l'imposta lorda prevista per lo scaglione di reddito di appartenenza. Pertanto l'importo del trattamento integrativo corrisponderà alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l'imposta lorda dovuta dal contribuente per l'anno di imposta in considerazione, sempre nel tetto massimo di 1.200 euro.

Ricordiamo che nel caso di redditi imponibili inferiori a 15 mila euro, nulla varia, e pertanto per quei soggetti rimane invariata la percezione del bonus per trattamento integrativo nella misura piena pari a 1.200 euro, a prescindere da qualunque altra detrazione.

L'importo del trattamento integrativo sarà **UGUALE** a: somma delle detrazioni per carichi di famiglia + detrazione per lavoro dipendente e assimilato + detrazione interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto abitazione principale o costruzione abitazione principale o mutui agrari + detrazione per spese sanitarie + detrazione per interventi edili (ivi comprese tutte le tipologie di interventi previsti dal legislatore atti alla maturazione di una detrazione di imposta, esempio conservazione del patrimonio edilizio, restauro o ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus o Superbonus) – l'imposta lorda dovuta dal contribuente. Il tutto sempre fino a un massimo di 1.200 euro.

Dal 2022 infatti, il trattamento integrativo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali, rapportato al periodo di lavoro dipendente svolto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno di imposta.

Rimane invariata la percezione del trattamento integrativo per il lavoratore dipendente da parte del sostituto di imposta nel caso di lavoratori con redditi inferiori a 15 mila euro. In questo caso il bonus continuerà a essere erogato in maniera automatica, ripartito nelle varie buste paga previste nell'anno, salvo nel caso di rinuncia espressa da parte del lavoratore, che avrà poi la facoltà di recuperare l'importo spettante in sede di compilazione e presentazione del Modello Redditi per l'anno di imposta. In questo caso il contribuente percepirà l'intero importo in sede di conguaglio della propria dichiarazione redditi e non mensilmente da parte del sostituto di imposta.

### **Addizionali comunali e regionali**

Sempre in tema di imposte, al comma 7 dell'articolo 1 la Legge di Bilancio introduce anche la modifica della disciplina delle addizionali regionali e comunali come conosciuta fino a oggi. In via di principio le addizionali comunali e regionali vengono abolite per confluire direttamente nell'IRPEF. Viene prevista, infatti, la sostituzione dell'addizionale comunale e regionale con una cosiddetta "sovraimposta sull'IRPEF", ovvero l'aliquota base IRPEF così come modificata con la medesima Legge di Bilancio per l'anno 2022, potrà essere aumentata o diminuita direttamente dalle Regioni entro dei criteri e dei limiti prefissati. Il meccanismo che il legislatore ha ipotizzato è il medesimo di quello utilizzato per la SuperIMU, ovvero, un'unica imposta prevista a livello nazionale, che può essere aumentata o diminuita sulla base delle singole delibere comunali (entro determinati limiti prefissati in un tetto massimo di imposizione fiscale a carico del contribuente).

Pertanto nel caso della nuova disciplina della sovraimposta IRPEF che andrà a sostituire le precedenti addizionali comunali e regionali, questa potrà essere aumentata o diminuita da ciascuna delle Regioni di appartenenza entro specifici limiti prefissati. La sostituzione e il passaggio dalle addizionali comunali e regionali alla sovraimposta IRPEF deve garantire il medesimo gettito di imposte previste con la precedente disciplina, il tutto sia a garanzia degli enti regionali e comunali, che non si vedranno sottratte le somme a loro disposizione negli anni precedenti, e anche a garanzia del contribuente che non si vedrà aumentata la pressione fiscale.

Medesima situazione sia in sostituzione dell'addizionale regionale che addizionale comunale, e pertanto viene prevista una sovraimposta IRPEF per una parte a gestione regionale e una parte a livello comunale, al medesimo fine di mantenere invariata per i Comuni il gettito derivante dall'addizionale comunale, e parimenti garantendo al contribuente la medesima pressione fiscale prevista negli anni precedenti.

**Roma, febbraio 2022**